



Comune di Crotona Il Sindaco

Prot. 13884

Oggetto: Ordinanza sindacale per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, art. 54, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

IL SINDACO

- Premesso che dai rapporti della Polizia Municipale, dai contenuti di alcune segnalazioni si è registrata una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile;
- Rilevato che il dovere primario dell'Amministrazione comunale è quello di conservare il patrimonio di tutti i cittadini e assicurare una serena frequentazione delle vie e delle aree urbane, con attenzione e cautela per gli anziani ed i bambini;
- Constatato che in molte aree frequentate dai cittadini e dagli ospiti della Città si verificano comportamenti che generano condizioni di disagio e precarietà igienica, come bivacco, consumo di pasti e conseguente abbandono di avanzi e contenitori sporchi fino ad impedire una civile fruizione delle zone interessate;
- Constatato che nelle piazze, nei giardini e lungo le vie si verificano, tra l'altro, continue attività di insistente e petulante mendicizia tali da provocare risentite reazioni di cittadini, per cui si rende necessario porre fine a questi comportamenti;
- Constatato, altresì, che i beni comunali, beni di tutti, sono spesso bersaglio di danneggiamenti, di atti di gratuito vandalismo e che è necessario dissuadere da comportamenti che ne sviliscono l'utilità;
- Atteso che in aggiunta a quanto sopra evidenziato la città di Crotona è interessata anche dal fenomeno dell'immigrazione e che tale specifica emergenza non è più sostenibile in considerazione del fatto, soprattutto, che non è possibile garantire dignità ai numerosi immigrati i quali molto spesso, dato lo stato di disagio, occupano spazi pubblici arrecando grave danno al decoro degli stessi;
- Ritenuto di adottare, pertanto, adeguati provvedimenti per contrastare le situazioni come sopra indicate al fine di tutelare la pubblica igiene, l'immagine ed il decoro della città;
- Ritenuto, altresì, di potere sviluppare misure di salvaguardia di primo intervento destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile;
- Ritenuto, infine, di addebitare alle persone che provocano i danni al patrimonio comunale le spese per il ripristino delle stesse non escludendo le possibili azioni penali nei loro confronti;
- In forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- Considerate le definizioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008;
- Dato atto della preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Crotona in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA



Comune di Crotona **Il Sindaco**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a. bivaccare o disporre giacigli nelle piazze, strade, luoghi aperti al pubblico, passaggi, parchi cittadini, in prossimità di esercizi commerciali;
 - b. consumare pasti e disseminare avanzi di cibi e bevande, fatte salve le aree appositamente attrezzate;
 - c. mendicare con insistenza e petulanza;
 - d. occupare i monumenti come luoghi di sosta o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione; salire con i piedi sulle panchine, circolare con veicoli all'interno di aiuole e giardini, affiggere volantini agli alberi o ai cartelli stradali e comunque adottare comportamenti che possano arrecare danni ai beni pubblici.
2. Le violazioni alle presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 25,00 ed Euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000. Le violazioni al regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati sono sanzionate da quest'ultimo. Ove, invece, costituiscono fattispecie di reato, si procederà a norma di legge;
3. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a rimettere in ripristino i luoghi;
4. Gli uffici comunali sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in ripristino i luoghi direttamente o da società da loro individuate, se ritenuto necessario, a proporre querela nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale;
5. Il Comando di Polizia municipale è incaricato di vigilare sulla puntuale osservanza della presente ordinanza;

MANDA

- Al Signor Prefetto della provincia di Crotona per il coordinamento delle forze di polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato dell'azione di polizia.
- Al Segretario Generale dell'Ente per il completamento delle procedure di pubblicazione e notifica alle forze di polizia presenti sul territorio.

COMUNICA

- Che il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica con affissioni murali.
- Che il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla sua revoca formale.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Crotone lì, 26 Febbraio 2009.

Avv. Peppino Vallone